

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1962

(79^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LORENZI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari di farmacia » (1437) (D'iniziativa dei deputati Bina e Savio Emanuela) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 798
CAROLI, relatore	798

« Modificazioni della legge 13 dicembre 1956, n. 1430, concernente provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana » (2234) (D'iniziativa del deputato Titomanlio Vittoria) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	795, 798
FRANZINI	796
INDELLI, relatore	796
PASQUALICCHIO	798
PIGNATELLI	798
SANTERO, Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità	797
ZELIOLI LANZINI	797

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Alberti, Bonadies, Caroli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, Gatto, Indelli, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Pasqualicchio, Pignatelli, Rosati, Zanardi e Zelioli Lanzini.

A norma dell'articolo 28, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Macaggi e Ottolenghi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Santero.

CRISCUOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Titomanlio Vittoria: « Modificazioni della legge 13 dicembre 1956, n. 1430, concernente provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana » (2234) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di

iniziativa del deputato Titomanlio Vittoria: « Modificazioni della legge 13 dicembre 1956, n. 1430, concernente provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 13 dicembre 1956, n. 1430, è sostituito dal seguente:

« All'articolo 14 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, è premesso il seguente comma:

” Il certificato di cui al precedente articolo 9 è rilasciato, dietro domanda, alle infermiere volontarie della C.R.I. che abbiano prestato almeno un anno di servizio, anche non continuativo, in tempo di guerra, presso pubblici ospedali civili, militari, della C.R.I. o cliniche universitarie, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami ” ».

I N D E L L I, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame tende ad equiparare il diploma di infermiera volontaria della C.R.I. a quello di infermiera generica.

Considerazioni di ordine generale, tecnico ed umano inducono ad esprimere parere favorevole. Indipendentemente dai meriti acquisiti dalle crocerossine in ogni evenienza drammatica e triste del Paese e della collettività, la competenza specifica di chi, volontariamente e con entusiasmo, si è dedicata all'assistenza medica è fuori discussione.

Per tali valutazioni propongo l'approvazione del disegno di legge in esame.

F R A N Z I N I. Indubbiamente l'onorevole Titomanlio, che ha proposto il disegno di legge oggi in discussione, gli onorevoli colleghi dell'altro ramo del Parlamento che lo hanno votato, nonchè il senatore Indelli che caldeggia la nostra approvazione, ritengono che il provvedimento stesso costituisca

un degno riconoscimento in ordine all'attività svolta dalle crocerossine in tempo di pace e di guerra.

Tuttavia, io ritengo che il disegno di legge così come esso è stato approvato dalla Camera dei deputati sia improponibile.

L'onorevole Titomanlio aveva presentato una proposta di legge così intestata: « Modificazioni della legge 13 dicembre 1956, n. 1430, concernente provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana ». Innanzitutto l'illustrazione di tale disegno di legge non è chiara, in quanto l'onorevole Titomanlio parla di equipollenza del diploma di infermiera volontaria della C.R.I. con quello di infermiera professionale, mentre dal testo dell'articolo unico proposto si rileva che trattasi di equipollenza con il diploma di infermiera generica.

Osservo poi che l'articolo unico in questione richiama l'articolo 14 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, che contempla la possibilità di rilasciare ai militari cessati dal servizio il diploma di infermiere generico, a condizione che presentino la domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore di quella legge. Trattasi pertanto di norma transitoria.

Successivamente, con legge 13 dicembre 1956, n. 1430, si estesero alle crocerossine le agevolazioni di cui al predetto articolo 14 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046. Si commise evidentemente un errore di tecnica legislativa, in quanto non si poteva far riferimento ad una norma che, essendo transitoria, non era più in vigore. Ciò nonostante, vi sono delle circolari dell'Alto Commissariato per la sanità, le quali dettano disposizioni per l'applicazione dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046 — anche per la parte riguardante le crocerossine — successivamente ai sei mesi dall'entrata in vigore della legge in questione.

Oggi non dobbiamo ripetere l'errore di richiamarci ad una disposizione non più in vigore.

La spirito del disegno di legge in esame, come ha sottolineato il nostro relatore, è di concedere alle infermiere volontarie della C.R.I., che abbiano prestato almeno un anno di servizio, anche non continuativo, in tem-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

(79ª SEDUTA (22 novembre 1962))

po di guerra, presso pubblici ospedali civili, militari, della C.R.I. o cliniche universitarie, il diploma di infermiera generica. In base ai propri regolamenti, che sono diventati legge dello Stato, le crocerossine debbono frequentare un corso biennale, seguire un determinato numero di lezioni con un programma che è molto ampio, debbono effettuare il praticantato in un ospedale o in una clinica universitaria. Quindi, tali crocerossine, in effetti, quando ottengono il diploma presentano una preparazione teorico-pratica che non è certamente inferiore a quella delle infermiere generiche, le quali prestano un solo anno di tirocinio. Peraltro, per le infermiere generiche è richiesta soltanto la licenza elementare mentre per le crocerossine è preteso un titolo di scuola media inferiore e perciò esse vantano una preparazione scolastica che consente loro di compiere un tirocinio più ampio.

Da qui la ragione per cui l'onorevole Titomanlio aveva proposto che il certificato potesse essere rilasciato alle crocerossine dopo un anno di servizio presso pubblici ospedali civili, militari, della C.R.I. o cliniche universitarie. La Commissione di sanità della Camera dei deputati, stando al bollettino, dopo la relazione favorevole del deputato Gotelli, avrebbe approvato a scrutinio segreto la proposta dell'onorevole Titomanlio; senonchè, confrontando il testo inizialmente proposto con quello trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, si rileva che il testo è stato sostanzialmente modificato, in quanto, a parte il fatto che l'anno di servizio richiesto è previsto anche in forma non continuativa, si precisa che il periodo di servizio deve essere stato prestato in tempo di guerra. Vi è quindi una clausola nuova, una condizione non prevista dal testo iniziale, senza che risulti presentato un emendamento a proposito.

Quindi, con tutto il rispetto per gli onorevoli deputati, mi sembra che il provvedimento sia assolutamente da modificare, e per il suo valore sostanziale e per la parte formale, non potendosi richiamare l'articolo 14 della legge n. 1046 del 1954, non più in vigore.

Non so quale debba essere la procedura da seguire: se cioè sia possibile modificare radicalmente il disegno di legge in esame o se non sia il caso di fare della proposta che ora formulerò l'oggetto di un altro provvedimento. Comunque, a mio avviso, un disegno di legge capace di risolvere veramente il problema propostoci dalla onorevole Titomanlio dovrebbe essere così formulato:

Art. 1. — L'articolo 10 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, è così modificato:

« Il certificato di abilitazione di cui all'articolo precedente è rilasciato, a domanda, alle infermiere volontarie della C.R.I. in possesso di regolare diploma, nonchè ai sottufficiali che cessino dalla carriera continuativa ed ai militari volontari che siano collocati in congedo dopo ultimata la ferma contratta, appartenenti alla categoria "infermieri" dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal rilascio del diploma per le infermiere volontarie della C.R.I. o dalla data di cessazione dal servizio per i militari di cui al precedente comma.

Art. 2. — È abrogata la legge 13 dicembre 1956, n. 1430 (provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della C.R.I.).

Art. 3. — Della Commissione esaminatrice per il rilascio del diploma di infermiera volontaria della C.R.I. di cui all'articolo 77 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, farà parte il medico provinciale od un suo delegato.

Z E L I O L I L A N Z I N I . Ritengo che sia il caso di disporre un rinvio, sia pure a breve termine, della discussione, onde esaminare la portata della proposta del senatore Franzini.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità* Anch'io desidero chiedere un

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)(79^a SEDUTA (22 novembre 1962))

breve rinvio per due motivi: anzitutto ritengo che si potrebbe conseguire il risultato auspicato senza chiamare in causa la situazione dei sottufficiali, aggiungendo un comma all'articolo 10 della legge del 1954 anzichè modificarne tutto il testo, in secondo luogo, a parte la questione formale, desidererei consultare gli uffici dal lato sostanziale della proposta, in quanto, praticamente, si tende a stabilire che il diploma delle crocerossine sia equiparato, a tutti gli effetti, a quello delle infermiere generiche. Sarebbe perciò molto più semplice redigere un articolo concepito in tal senso. Dobbiamo però esaminare attentamente la portata della modifica, in quanto il senatore Franzini ha sostenuto che le crocerossine sottostanno a dei corsi severi e a un severo tirocinio, ma i corsi non figurano sotto la diretta sorveglianza del Ministero della sanità nè so se siano sotto quella del Ministero della pubblica istruzione. Quindi occorre anche studiare questo aspetto del problema, oltre a quello di un provvedimento semplice e chiaro, che sia comprensibile immediatamente da tutti. Per tali motivi ritengo opportuno un breve rinvio della discussione.

PIGNATELLI. Anch'io aderisco alla richiesta di sospensione della discussione.

PASQUALICCHIO. Ritengo che la soluzione prospettata dal senatore Franzini sia la migliore. Mi ero ripromesso di sostenere una tesi simile, ma lo ritengo superfluo dopo il chiaro e preciso intervento dell'onorevole collega. Solo mi associo alla richiesta di un breve rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bima e Savio Emanuela: « Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari di farmacia » (1437) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bima e Savio Emanuela: « Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari di farmacia » già approvato dalla Camera dei deputati.

CAROLI, relatore. Ho preso contatto con i presentatori del disegno di legge, particolarmente con l'onorevole Bima. Dalla discussione che ne è derivata è apparsa l'opportunità di procedere ad una modifica del provvedimento, per cui abbiamo stabilito di incontrarci la prossima settimana. Prego quindi di voler rinviare la discussione onde consentirmi di procedere alla stesura delle modifiche da proporre, nella speranza di arrivare ad un testo che incontri la generale soddisfazione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,10.

Dott. MARTO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari